



Consiglio Regionale

Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)

Art. 1

(Modifica all'art. 5 della L.R. 57/1978)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 31 agosto 1978, n. 57 "Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti" le parole "è liquidata" sono sostituite dalle seguenti "e gli altri istituti simili che la Regione è chiamata ad erogare sono liquidati".

Art. 2

(Modifica all'art. 19 della L.R. 40/2010)

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" è aggiunto il seguente periodo: "Analogha richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo".

Art. 3

(Modifica all'art. 41 della L.R. 40/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 41, Capo III, Titolo II della L.R. 40/2010 le parole ", che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione" sono soppresse.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 42 della L.R. 40/2010)

1. L'articolo 42 della L.R. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate)

1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:
 - a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;
 - b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

- c) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1."

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 8/2014)

1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale ed assistenziale" è incrementato di Euro 550.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35025 denominato "Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione, ricostruzione del patrimonio edilizio esistente" è incrementato di Euro 40.000,00;
 - c) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.004 - 11396 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive a carico della Giunta regionale su compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale" è ridotto di Euro 10.000,00;
 - d) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11409 denominato "Spese per traslochi e facchinaggi" è ridotto di Euro 40.000,00;
 - e) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11424 denominato "Spese casuali" è ridotto di Euro 10.000,00;
 - f) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11438 denominato "Restituzione e rimborsi di somme versate alla Regione" è ridotto di Euro 20.000,00;
 - g) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11439 denominato "Spese per la manutenzione di mobili e arredi" è ridotto di Euro 15.000,00;
 - h) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11441 denominato "Spese per fitto immobili" è ridotto di Euro 85.000,00;
 - i) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è ridotto di Euro 35.000,00;
 - j) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12110 denominato "Spese per l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" è ridotto di Euro 20.000,00;
 - k) lo stanziamento del capitolo di spesa 09.01.002 - 241585 denominato "Contributi per il funzionamento dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale" è incrementato di Euro 30.000,00;
 - l) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.003 - 102421 denominato "Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 14.9.1994, n. 62 e successive modificazioni" è incrementato di Euro 750.000,00;
 - m) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 - 71635 denominato "Provvidenze in favore della famiglia - L.R. 2 maggio 1995, n. 95" è incrementato di Euro 45.000,00.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 10/4 dell'11.11.2014, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/cm